

CXVIII.

1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1901

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

INDICE.

	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>)	4153
Onorari dei procuratori:	
COCCO-ORTU (<i>ministro</i>)	4155
CUZZI	4168
GALLINI (<i>relatore</i>)	4157-58
GRASSI-VOCES	4153
MONI-GUARNIERI	4169
PALA	4166
PERLA	4159-63
PESCETTI	4164-65
PIPITONE	4158-61
RAMPOLDI	4154-62
VISCHI (<i>della Commissione</i>)	4165-69
Proposta di legge (<i>Scolgimento</i>)	4151
Ricerca della paternità:	
COCCO-ORTU (<i>ministro</i>)	4153
SORANI	4151
Relazioni (<i>Presentazione</i>):	
Petizioni (MENAFOLIO)	4162

La seduta comincia alle 10,5.

Miniscalchi, segretario, dà lettura del verbale della seduta antimeridiana precedente.

(È approvato).

Svolgimento di una proposta di legge.

Presidente L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Sorani sulla ricerca della paternità. (*Vedi tornata 9 corrente*).

L'onorevole Sorani ha facoltà di svolgere la sua proposta.

Sorani. Onorevoli colleghi. Il problema della figliazione naturale affatica da lungo tempo le menti di tutti i sociologi, occupando ad un tempo la scuola ed il trono, il pergamino ed il teatro; ed è tanto il tempo che si attende che esso possa divenire risoluto, che pur d'aspettarne la realizzazione ho fatto di buon grado il sacrificio del comune amor proprio rinunciando a svolgere la mia proposta in una tornata pomeridiana, nella quale avrei potuto meglio sviscerare l'argomento, purchè più presto fosse affrettato il giorno che legge divenisse.

Parlare a voi del fondamento giuridico della mia proposta, mi parrebbe opera vana, perchè la questione non è nuova per nessuno di voi, e vi è stata esposta in una dotta relazione dell'onorevole Gianturco.

Voi ben sapete come questa questione attinga sia ai diritti della donna, sia alla difesa del fanciullo che non ha nessuna colpa del fallo dei suoi genitori, sia alla società tutta i cui diritti sono conculcati. Quindi trascurerò completamente tutta questa parte, limitandomi ad accennare soltanto il concetto che mi ha animato nel formulare questa proposta di legge.

Questa si allontana in grandissima parte da tutte le altre che furono precedentemente presentate a questa come alle Camere estere, perchè studiatamente ho evitato tutto ciò che potesse urtare anche le più timide coscienze. Ho sempre ritenuto che l'ottimo sia nemico

del bene, e perciò mi sono contentato del poco, a condizione che non sia respinto il molto e perciò ho ristretta la proposta nei più angusti confini.

Nell'articolo 1 si contemplano i vari casi in cui si può far luogo alle indagini circa la paternità. Questi si possono ridurre a tre gruppi distinti: la figliazione dipendente da un fatto criminoso (stupro, violenza, ratto e seduzione); la figliazione dipendente dal riconoscimento scritto da presunto padre o da una sentenza civile o penale; e finalmente la coabitazione *more uxorio*, ovvero il possesso di stato mantenuto dal figlio di cui si ricerca la paternità.

Questi vari casi potrebbero spaventare i timidi, ove non fossero circondati da una quantità di cautele atte a rassicurare gli onesti e a togliere ragione alle possibili opposizioni. Perciò, con gli articoli 5 e 7, viene limitata la ricerca della paternità, vuoi vietando assolutamente alle donne di mala condotta di poter intentare cotesta azione; vuoi disponendo che la prova testimoniale è vietata, se non vi sia un principio di prova scritta, eccezione fatta de' casi di stupro, di ratto, di violenza e di seduzione della minore; inquantochè essendo ammessa in questi casi la prova in materia penale sarebbe stata un'ingiustizia il negarla in materia civile.

Altra limitazione poi a codesta legge, in modo che non avverrà mai che essa dia luogo ad inconvenienti gravissimi, la porge l'articolo secondo, limitando l'esperimento dell'azione al solo figlio (e non accordandola alla madre od al tutore se non in rappresentanza del figlio stesso quando sia minore) e solo dopo un anno dacchè abbia raggiunta la maggiore età.

E tutto ciò anche allo scopo che non possa aspettare ad esercitare codesta azione quando il padre presunto sia morto, e non possa esercitarla contro gli eredi, i quali non possono essere in grado di contraddire convenientemente alla domanda sua.

Oltre queste limitazioni di tempo e di luogo, altre ne sono state introdotte, sempre col medesimo scopo di tranquillare tutti coloro che, nella paternità, non veggono che dei possibili ricatti, e nelle donne sedotte se non delle meritrici scambiando spesso il delitto ed il vizio con la disgrazia.

Per rassicurare coloro, che a questa ri-

forma, da trentasette anni, hanno di continuo opposto resistenza, mi è sembrata indispensabile una disposizione, che frenasse e reprimesse gli abusi, ed evitasse anche in pari tempo le cause temerarie.

A questo oggetto, mi è parso indispensabile una disposizione di legge, la quale stabilisse che, quante volte la domanda sia rigettata, questa si consideri una vera e propria diffamazione; quando non costituisca il reato di ricatto, o dei reati maggiori contemplati dal Codice penale, e volli altresì che l'attore fosse sempre col rigetto della domanda sottoposto alla rifazione dei danni.

Queste disposizioni mi pare che siano più che sufficienti per poter rassicurare che non avremo quegli inconvenienti che furono tante volte lamentati.

Egredi colleghi, come ebbi a dirvi, la mia proposta si limita all'abrogazione del solo articolo 189 del Codice civile con la sostituzione di altri articoli. Ma non intacca in nessuna maniera nè il diritto successorio nè le disposizioni sulla figliazione, come facevano altre proposte di legge, e fanno quelle che ora sono in esame nel Parlamento francese; le quali hanno l'inconveniente di prendere troppo a cuore i diritti della donna sedotta, ed i diritti dei figli adulterini. Queste due disposizioni, secondo me, avrebbero potuto provocare davanti alla Camera nostra una ostilità, che non sarà possibile che avvenga (almeno lo spero) di fronte a questa legge, perchè essa è limitatissima, e non contempla che i diritti del figlio naturale, contro il quale non è ammissibile che alcuno di noi, a qualunque settore appartenga ed abbia cuore e mente, possa insorgere.

Francamente, egregi colleghi, avrei desiderato, che si potesse introdurre qualche disposizione in favore della donna sedotta e dei figli adulterini, ma per non compromettere la legge, prestando il fianco ai timidi e pusilli, ho stimato meglio rimandare simili disposizioni a tempi migliori e ad occasioni più propizie, tanto più che per le donne sedotte già convenientemente statuisce una nostra costante giurisprudenza. Facciamo intanto che la legge, sia pure limitata, possa essere accolta, e non mancherà tempo, spero, in cui la Camera nostra, compiendo il suo dovere, potrà occuparsi anche dei figli adulterini.

Era però indispensabile una eccezione, che non altera l'economia della legge, ed io l'ho

introdotta, ed è la disposizione contenuta nell'articolo 8 che contempla il caso del figlio la cui legittimità sia stata disconosciuta. In questo caso lo scandalo è avvenuto, la sentenza ha già dichiarato che questo figlio è adulterino, e non vi è ragione di negare a lui il diritto di ricercare il proprio padre che il pronunziato del magistrato ha indicato.

Questo è un caso eccezionale, che poteva essere introdotto nella legge senza si potesse a chi si sia far gridare allo scandalo, o alle insidie alla pace delle famiglie.

In questa legge, cotanto importante, non si poteva a meno di pensare anche al passato; perchè tante sono le ingiustizie che si lamentano che mi pareva indispensabile che la legge dovesse avere effetto retroattivo; ho limitato però la retroattività soltanto alla ricerca della paternità per gli effetti del nome, quando la successione sia aperta e la proprietà sia passata in mano di terzi; e con ciò credo che questa disposizione non troverà difficoltà per essere accolta.

Onorevole ministro, trentasette anni fa un eminente vostro egregio collega, giuriconsulto esimio, presentando a Vittorio Emanuele II il Codice civile, perchè vi apponesse la sua firma, prometteva solennemente che in breve tempo avrebbe presentato una legge sulla ricerca della paternità; e l'onorevole Pisanelli nella Commissione di coordinamento del Codice disse espressamente che, se non l'avessero vietato i limitati poteri che la Commissione aveva, la ricerca della paternità sarebbe stata fin da allora introdotta nel Codice.

Ebbene, dopo trentasette anni la Camera italiana non ha ancora sciolto questo voto. È nostro dovere sacrosanto che più non si faccia attendere questa legge umanitaria e sociale e mi auguro che questa modestissima proposta da me, ultimo tra tutti voi, possa avere il plauso della intiera Camera. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Le considerazioni maestrevolmente svolte dall'onorevole preopinante per raccomandare il suo disegno di legge, se valgono a porre in evidenza la bontà del principio cui si ispira, mostrano in pari tempo le gravi difficoltà che insorgono quante volte dalla sfera dell'astratto si scenda a concretare disposizioni legislative dirette ad attuarlo.

Gli stessi tentativi da lui ricordati, in cominciati trentasette anni or sono dall'onorevole Pisanelli, sono testimonianza non dubbia di tali difficoltà. Ad ogni modo, non mi oppongo alla presa in considerazione della proposta di legge. Essa, non foss'altro, fornirà argomento a nuovi studi e sarà un nuovo passo per risolvere l'ardua questione, augurandomi che le aspirazioni di tanti giuriconsulti possano essere presto soddisfatte con una deliberazione del Parlamento. (*Approvazioni*).

Curioni. E il divorzio insieme.

Presidente. Dunque, non opponendosi il Governo che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Sorani e non essendoci osservazioni in contrario, chi crede che sia presa in considerazione è pregato di alzarsi.

(*La Camera la prende in considerazione*).

Seguito della discussione sul disegno di legge per gli onorari dei Procuratori.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture. »

Come la Camera ricorda, la discussione si è arrestata all'articolo 6, o meglio, si è cominciato a discutere l'articolo 6.

Ora spetta di parlare all'onorevole Grassi-Voces.

Grassi-Voces. Ho chiesto di parlare su questo articolo poichè mi sembra che ci sia abbastanza nel testo concordato tra Ministero e Commissione perchè si possa accettare l'emendamento del collega Pipitone. Se mai, io accoglierei l'emendamento del collega Pozzo Marco.

Proclamare tutti i cittadini uguali dinanzi alla legge e porre poi ogni ostacolo all'esperimento dei loro diritti è un'antica ipocrisia che un Governo veramente democratico dovrebbe respingere; si richiedono leggi di rito semplici e chiare e procedimenti rapidi e poco dispendiosi perchè la giustizia sia accessibile a tutti e possa prontamente conseguirsi; ma noi siamo disgraziatamente molto lontani dal raggiungere questa meta ed invece di metterci sulla via che vi conduce facciamo di tutto per allontanarcene.

In nessuna nazione civile infatti le spese giudiziarie sono così elevate come presso di

noi, dove la giustizia è un privilegio degli abbienti ed i poveri sono costretti al tormento di Tantalo.

La legge promette loro in astratto tutela ed assistenza, ma in concreto essi sono costretti a rinunziarvi e a subire spesso pressioni od arbitrî. Lo stesso istituto del gratuito patrocinio, come è presso di noi, è un'amara delusione.

Il presente disegno di legge, sebbene reclamato da molti interessi, non può dirsi che si ispiri a criteri sinceramente democratici, per l'obbligo che si vuol imporre a tutti i litiganti, che non sono in grado di comparire personalmente, di farsi rappresentare da un procuratore legale o da un avvocato.

L'onorevole Zanardelli, in una celebre opera sua, diceva che « l'ufficio dell'avvocatura è quello di far trionfare la verità contro tutti gli artifizî, il diritto contro tutte le ingiustizie, le oppressioni e gli arbitrî, di difendere la proprietà, l'onore, la libertà e la vita dei cittadini. »

È vero altresì che in parecchi affari civili che sono abbastanza complicati, l'opera di un uomo esperto nella materia è necessaria; ma ciò non importa che debba togliersi al cittadino la libertà individuale di provvedere agli interessi suoi personali nel modo che egli creda più opportuno.

In materia penale, forse per ragioni di interesse pubblico che impone il trionfo della verità, l'assistenza di un difensore che abbia tutti i requisiti, può sembrare necessaria; ma in materia civile, dove non vi è alcun interesse di ordine pubblico, non è accettabile questa premurosa ingerenza dello Stato. Lo zelo dello Stato, che vuole imporre anche a coloro che non la vogliono l'assistenza legale, non è certamente lodevole ed io faccio capo anche ad opinioni di scrittori valorosi come l'Allard ed il Belot che vi sono assolutamente contrari.

È da notare poi che nei paesi più civili la giurisprudenza tende a restringere l'obbligo della difesa obbligatoria, e ad eliminarla addirittura nelle cause commerciali ed in quelle civili di poco interesse, mentre da noi si vuole estenderla ai giudizi davanti le preture, rendendo sempre più inaccessibile la giustizia alle classi meno abbienti.

Comprendo la necessità di cacciare dalle nostre Aule giudiziarie quei volgari faccendieri che le infestano; ma mi sembra che il

mezzo che si vuol seguire per raggiungere questo fine costituisca un inconveniente di gran lunga superiore al male stesso lamentato. A me pare che dovrebbero richiedersi da chi vuol patrocinare nelle preture soltanto la proibizione, ed una certa competenza nel trattamento degli affari giudiziari, e l'una cosa e l'altra potrebbe, senza vincoli di patenti o di licenze, accertarsi dall'autorità giudiziaria. Il voler invece rendere obbligatoria l'assistenza togata significherebbe sacrificare l'interesse generale dei cittadini a beneficio di una classe la quale per quanto benemerita non dovrebbe non di meno essere privilegiata sino al punto che lo Stato debba imporre come obbligatoria l'opera sua.

Ma, a prescindere da queste considerazioni, sembra a me che bisogna occuparsi anche delle conseguenze, dirò così, morali e sociali di tal sistema che ribadirà sempre più nelle classi meno abbienti il convincimento che la giustizia sia fatta soltanto per i ricchi e che essi soli possano servirsene non solo per tutelare i loro legittimi interessi ma anche talvolta per opprimere coloro che non abbiano mezzi adeguati per far valere le proprie ragioni.

Per queste considerazioni io accedo al concetto dello emendamento presentato dall'onorevole Pozzo Marco. *(Bene!)*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rampoldi.

Rampoldi. Quantunque mi riconosca incompetente a trattare la materia, che qui si discute, ardisco non di meno proporre all'articolo 6 di questo disegno di legge un comma aggiuntivo, che spero sarà accettato e dalla Commissione e dall'onorevole ministro. Questi ricorda certamente, che io qualche tempo fa gli avevo indirizzata una interpellanza, intesa a rendere incompatibile l'ufficio di vicepretore con quello di avvocato o procuratore. L'interpellanza decadde, perchè parve allora l'argomento non sufficientemente maturo per la discussione; ma ora parmi che il concetto formulato in quella interpellanza trovi qui la sua sede naturale di esplicazione e per ciò lo concreto nella seguente aggiunta:

« L'assistenza o la rappresentanza delle parti non potrà mai essere assunta dai vicepretori nel Comune in cui essi esercitano l'ufficio. »

Presidente. È un'aggiunta dunque all'articolo 6.

Rampoldi. Precisamente; e poichè mi pare reclamata da ragioni di correttezza amministrativa evidente, spero che vorranno accoglierla e il ministro e la Commissione, ai quali io molto la raccomando.

Io dovrei qui dare svolgimento a codesta mia proposta, toccando specialmente delle ragioni di ordine morale che la sussidiano; ma non credo ciò necessario: l'incompatibilità fra le funzioni di vice-pretore e l'esercizio della avvocatura nello stesso Comune fu provata da tanti casi, che l'insistere nella dimostrazione è soverchio; e più di me affermano ciò i colleghi ben altrimenti competenti in materia, i quali hanno tanto compreso la ragionevolezza dell'emendamento proposto, che già que to fu da molti di loro, mentre io parlo, sottoscritto. Perciò io mi dispenso dall'indicare ad una ad una quelle ragioni morali, che militano per l'accoglimento della mia proposta e confido senz'altro che tanto l'onorevole Commissione come il ministro e la Camera vorranno accoglierla col loro voto favorevole. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Cocco-Ortu, ministro guardasigilli. Non voglio sollevare la discussione generale che la Camera avant'ieri ha creduto non fosse utile, nè necessaria, e quindi mi dispenso dal seguire l'onorevole Grassi-Voces nelle sue considerazioni, che s'attengono al concetto della legge. Soltanto mi limito a fargli una osservazione, ed è, che se potessimo accogliere senza riserva i principii da lui invocati, dovremmo rinunciare alla riforma che discutiamo e lasciare che nel patrocinio davanti le preture perduri un sistema che egli dice di libertà ma per effetto del quale numerosi cittadini sono facile preda di faccendieri; di coloro che ingannano e sfruttano gli ingenui.

Ed ora vengo agli emendamenti ed alle obiezioni concernenti gli articoli 6 e 7.

Il sistema col quale nei medesimi si vuol risolvere il disputato problema del patrocinio legale dinanzi le preture certamente non pretendo che sia perfetto. Ma sebbene esso non possa sottrarsi alla critica, pure mi sembra che sia il solo che vale a togliere i gravi inconvenienti contro i quali da lungo tempo si reclama e si invocano efficaci rimedii.

Inoltre, non dobbiamo dimenticare le incertezze, le difficoltà, gli ostacoli che ritardano ed impedirono una riforma tanto desi-

derata e voluta. Basti infatti ricordare che nei primi progetti, concernenti gli onorari dei procuratori, non si osò di affrontare la questione della difesa avanti le preture, pur riconoscendo le necessità di risolverla in momento più opportuno. Solo più tardi e dopo lunghi studi e insistenti voti delle curie italiane, si presentarono proposte concrete, che furono migliorate coi successivi disegni di legge, e mercè i lavori delle Commissioni parlamentari incaricate di esaminarli. Esse però sostanzialmente e sempre si ispirarono a concetti identici a quelli che prevalgono nelle odierne proposte, poichè era difficile escogitarne altri migliori.

Del resto, le stesse obiezioni, le stesse critiche degli oppositori dimostrano che non v'ha altro mezzo più efficace, se si vuol raggiungere l'obbietto di regolare in qualche maniera il patrocinio legale nelle preture e di far cessare, senza perturbare anche legittimi interessi, gli inconvenienti che oggi si verificano.

Infatti quale è il rimprovero che si move a questa parte del disegno di legge? All'onorevole Pipitone non piace la distinzione tra le preture poste in Comuni sede di tribunale e quelle di altri Comuni, perchè, secondo egli pensa, tale distinzione è ingiusta e ridonda a tutto danno dei cittadini e dei professionisti.

Certamente sarebbe preferibile e meglio che l'ammissione all'esercizio della difesa legale fosse regolata da per tutto con identiche norme. Ma pur troppo ciò non è possibile.

Come vorrebbe togliere l'onorevole Pipitone la biasimata distinzione e la supposta ingiustizia?

Egli vorrebbe eliminarle prescrivendo che in tutte le preture siano ammesse al patrocinio soltanto le persone fornite dei titoli indicati nella prima parte dell'articolo 6, e quindi costringendo i cittadini a valersi dell'opera delle medesime in tutti i mandamenti indistintamente.

Anzitutto è agevole notare che colla disposizione del capoverso dell'articolo 6, per effetto della quale sarebbe data la facoltà di farsi rappresentare in giudizio anche da altre persone, non si reca alcun danno ai cittadini che possono valersene o no.

Non col dare maggiore latitudine di scelta, ma nell'ipotesi contraria avrebbe ragione di essere la critica dell'onorevole Pipitone.

Invece non si può negare che sarebbe avvantaggiata la condizione dei professionisti forniti di un titolo legale, se anche nelle preture dei luoghi dove non siede un Tribunale non si trovassero in concorrenza con persone che non vantano uguali titoli.

Ma anzitutto non conviene dimenticare che a quei professionisti si fa una condizione di gran lunga migliore della odierna, perchè al presente in tutte le preture si trovano di fronte a un illimitato numero di concorrenti, il quale con gli articoli 6 e 7 è eliminato nelle preture dei Comuni sede di Tribunale e nelle altre è notevolmente ridotto.

Essi poi hanno il vantaggio dalla presunzione di capacità che viene loro dal titolo, onde sono forniti. Anche io vorrei che fosse affidato esclusivamente ad essi, come ne hanno il diritto, il patrocinio legale in tutti i gradi di giurisdizione, ma il legislatore non può ispirarsi solo a concetti astratti, esso deve tener conto della realtà.

Ora che accade, oggi, contrariamente a quanto pensa l'onorevole Pipitone?

In gran numero di preture non vi sono avvocati, nè procuratori esercenti o altri che offrano garanzie ed abbiano i requisiti legali di capacità, che si vogliono nella prima parte dell'articolo 6, ed i cittadini sono costretti a ricorrere all'opera di altre persone. Ed a questo stato di cose, che costringe i cittadini a valersi di chiunque bene o male eserciti il patrocinio, è sorta e si è formata la classe dei faccendieri, che si dovette tollerare per non imporre l'obbligo di ricorrere a esercenti dimoranti in sedi lontane, per controversie spesso di lieve entità, e con l'onere di gravi spese, talvolta superiori al valore della causa.

Queste considerazioni mi pare bastino a porre in evidenza che il disegno di legge risponde al fine che ci proponiamo, e vi risponde nel miglior modo possibile, date le condizioni odierne di molti nostri Comuni.

Del resto, dobbiamo anche riflettere che non si muta d'un tratto uno stato di cose, che dura da lunghi anni, e che è precetto di buona legislazione compiere le riforme gradatamente, senza perturbare d'un tratto consuetudini ed interessi che il tempo ha reso degne di riguardo.

Infatti adottando la proposta del Governo si riuscirà ad allontanare dalle preture i faccendieri; si ammetterà al patrocinio davanti

alcune delle medesime una classe di persone, di probità indiscutibile, dotate di sufficiente capacità, poichè non basta possedere i titoli indicati dalla legge, ma l'autorità giudiziaria deve riconoscere se chi ne è fornito, meriti di essere iscritto nell'albo dei patrocinatori e dichiararlo idoneo al delicato ufficio.

Infatti l'enumerazione degli articoli 6 e 7 non conferisce alcun diritto all'iscrizione nell'albo; essi segnano un limite alla scelta delle persone che il tribunale può ammettere ad esercitare il patrocinio davanti i pretori. Se alcuno degli aspiranti, pur avendo quei titoli, non offra le garanzie di capacità e di moralità volute, il tribunale non lo iscriverà nell'albo.

Nessuno può quindi disconoscere o negare che tale riforma torna a vantaggio dei cittadini, dei professionisti e della buona amministrazione della giustizia.

È vero che non è radicale e larga come la vorrebbe l'onorevole Pipitone, ma potrà estendersi quando vi fosse sufficiente e maggior numero di avvocati e procuratori...

Una voce. Per carità!

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia... in tutte le preture.

Infatti, contrariamente a quanto l'onorevole Pipitone ha detto, in moltissime preture del Regno non vi sono nè avvocati, nè procuratori.

Voci. È verissimo! è verissimo!

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Detto questo, e nella fiducia che la Camera voglia approvare le disposizioni dell'articolo 6, aggiungo poche parole intorno all'argomento dei vice-pretori onorari trattato dall'onorevole Rampoldi.

Gli inconvenienti ai quali ha egli accennato mi sono noti, sebbene non siano diffusi, come egli crede, e siano ben lievi in confronto di quelli che si notavano e si verificavano prima delle riforme giudiziarie elaborate e compiute nel 1890 dall'onorevole Zanardelli.

Nell'intento di farli cessare nei limiti del possibile e poichè allora era grave ed esteso l'abuso che si faceva dell'ufficio di vice pretore, chiesto e spesso esercitato a scopo di accaparrarsi influenze e cause, il legislatore mantenne solo in via transitoria questi magistrati onorari e col temperamento di limitare ad un triennio la loro nomina

che, secondo l'ordinamento giudiziario anteriore, era a tempo indeterminato.

Questa disposizione è stata feconda di utili effetti, e lo mostra il fatto che furono rari i casi nei quali non si giudicassero meritevoli di riconferma i vice-pretori scaduti dopo compiuto il triennio. Ma la riforma non si limitava unicamente al temperamento anzidetto.

L'istituzione dei vice-pretori onorari doveva avere breve durata e solo fino a che non si fosse avuto un numero sufficiente di aggiunti e di uditori giudiziari coi quali provvedere a quelle preture, dove la mole degli affari richiedesse l'opera di uno o più vice-pretori.

Ma la legge del 1890, per imperdonabili debolezze, non fu attuata che in parte e male, specialmente per lo scarso numero di preture soppresse.

Una delle conseguenze della mancata attuazione della legge, fu che il numero degli aggiunti si palesò in relazione ai bisogni delle sedi mantenute, insufficiente a tal segno, che fu mestieri, con leggi successive, ricorrere all'espedito di incaricare della reggenza delle preture gli uditori giudiziari, sebbene non avessero dato l'esame prescritto nell'articolo 8 della legge 8 giugno 1890, e solo dopo sei mesi di tirocinio. Questa condizione anormale di cose può ora dirsi cessata, poichè si può avere cogli aggiunti il personale per dare i titolari alle preture e resterà quindi disponibile un numero non indifferente di uditori coi quali sarà possibile assegnare vice-pretori alle preture più importanti.

Il bisogno di ricorrere all'aiuto dei vice-pretori onorari potrà essere quindi limitato a pochissimi mandamenti. Non basta; in questi si pone la massima cura perchè ai posti di vice-pretori non si nominino coloro, i quali esercitino il patrocinio nella pretura locale. Talvolta, ma raramente, e dove non sia possibile altra scelta, si nominano anche avvocati patrocinanti. Ma anche in questi casi non possono verificarsi i gravi abusi e gli inconvenienti, segnalati dall'onorevole Rampoldi, se come raccomanda il Ministero e prescrive l'articolo 17 della legge del 1890, i vice-pretori onorarii terranno udienza, solo quando manchi o sia ammalato il titolare. Queste spiegazioni e l'affermazione del mio fermo proposito di esigere la rigida osserva-

zione della legge, spero che bastino perchè l'onorevole Rampoldi non insista nel suo emendamento. Se vi insistesse non potrei accettarlo anche per un'altra considerazione. L'emendamento in questione avrebbe per risultato di modificare, in occasione di una legge speciale, una legge organica. Tale sistema è sempre pericoloso, poichè non è possibile prevedere e valutare gli effetti di tali modificazioni improvvisate.

Anche per queste ragioni di metodo, io ripeto, sono dolente di non poter accettare l'emendamento dell'onorevole Rampoldi. Degli altri emendamenti mi riservo di parlare se fossero mantenuti.

Gallini, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Gallini, relatore. La Commissione non può accettare l'emendamento per le ragioni esposte dall'onorevole ministro, che io mi dispenso dal ripetere.

Presidente. Veniamo dunque ai voti. L'articolo 6 è così concepito: « Nei giudizi innanzi i pretori sia in materia civile, che in materia penale, l'assistenza o la rappresentanza delle parti potrà soltanto essere assunta:

a) Nei Comuni, che sono sede di tribunale, oltre che dagli avvocati e dai procuratori esercenti, anche dai notai, dai laureati in legge e da coloro, che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale;

b) Nei Comuni, sede soltanto di pretura, dalle persone indicate nel paragrafo precedente, e da coloro che ne abbiano conseguita l'abilitazione a norma dell'articolo seguente. »

Il primo emendamento dell'onorevole Pipitone, nel paragrafo a) consiste nella soppressione delle seguenti parole: « Nei Comuni, che sono sede di tribunale. » C'è poi l'altro emendamento che consiste nella soppressione di tutto il paragrafo b).

Come vede la Camera, i due emendamenti si completano a vicenda.

Onorevole Pipitone, insiste nel suo emendamento?

Pipitone. V'insisto e chiedo di parlare.

Presidente. Ella sa, onorevole Pipitone, che l'articolo 79 del regolamento impedisce di parlare due volte intorno allo stesso argo-

mento. Ella può parlare soltanto per una dichiarazione.

Pipitone. Parlerò per una dichiarazione e per fatto personale. Siccome il mio emendamento all'articolo 6 si coordina all'altro emendamento all'articolo 7, se si approva il primo, il secondo non ha più ragione d'essere. Chiedo quindi che si sospenda di votare sull'articolo 6 e che si voti l'articolo 7 quando sarà discusso l'emendamento che a questo si riferisce.

Presidente. Permetta, onorevole Pipitone; l'emendamento all'articolo 7 è stato da Lei presentato in questo momento.

Pipitone. Nell'altra seduta io avevo già proposta la soppressione dell'articolo 7. Credo ora che la sospensiva si renda necessaria.

Presidente. Bisogna prima di tutto che il Governo e la Commissione accettino questo emendamento all'articolo 7.

Pipitone. Un emendamento c'è sempre: c'è quello della soppressione.

Gallini, relatore. Dico subito il mio parere. Questo emendamento è indipendente dalla votazione dell'articolo 6: è un modo diverso di fare l'albo dei patrocinatori. In sostanza il collega Pipitone dice: ogni anno in quelle preture dove non c'è sede di tribunale potrà il tribunale medesimo formare l'albo con criteri determinati...

Pipitone. Non dico questo; dico: in quelle preture dove non ci sono procuratori legali: è diversa la distinzione che faccio.

Gallini, relatore. Insomma io domando che si voti l'articolo 6 indipendentemente dallo emendamento dell'onorevole Pipitone, che potrà essere discusso all'articolo 7.

Pipitone. A me pare che si potrebbe sospendere...

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. A me pare che la sospensiva del collega Pipitone non abbia ragione di essere. Infatti, egli non ammette e vuole sia respinta la distinzione tra le diverse categorie di preture; quindi se la Camera approvasse l'articolo 6 il concetto della distinzione sarebbe accettato. Ora perchè rimandare la deliberazione all'articolo 7? Manca quindi ogni ragione di sospendere la votazione sull'articolo 6. Prego la Camera di respingere la sospensiva.

Pipitone. Permetta, onorevole presidente...

Presidente. Ma non può...

Pipitone. Per isvolgere...

Presidente. Non può svolgere niente: non posso darle facoltà di parlare che per una dichiarazione.

Pipitone. Non respingo il concetto della distinzione, mi pare però che quella che si propone tanto dal Governo, quanto dalla Commissione, sia puramente formale; vorrei invece una distinzione sostanziale. Convengo nel concetto informatore della legge, cioè che si debba dar modo ad ogni persona di trovare patrocinanti avanti a qualsiasi pretura e che, dove manchino, si debba in qualche modo supplire. Dunque vengo a questa conseguenza: che noi dobbiamo aggiungere i patrocinanti eccezionali con l'elenco eccezionale in quei mandamenti dove mancano gli esercenti ordinari, e che non sono sede di Tribunali. Ripeto che la distinzione che propongo è sostanziale, quando io dico che, dove vi sieno meno di cinque esercenti, si possa aggiungere un elenco suppletivo di autorizzati speciali. In tal modo il concetto della legge rimane migliorato, ed è perciò che io credo che l'articolo 6 modifica l'articolo 7, e che questi due articoli debbano essere discussi contemporaneamente, perchè si completano.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Le osservazioni del collega Pipitone stanno contro la sua proposta e dimostrano vieppiù che egli non ha ragione di domandare la sospensiva. Infatti egli consente nella disposizione contenuta nella prima parte dell'articolo 6, non si oppone alla formazione dell'albo colle persone indicate nel successivo articolo, purchè non vi siano nel Comune avvocati o legali. Ciò posto, il suo emendamento si riferisce esclusivamente a quest'ultimo articolo e non è in alcun modo pregiudicato dalla votazione dell'articolo 6.

Presidente. La Camera dunque deve avvertire che il primo emendamento dell'onorevole Pipitone all'articolo 6 consiste nel sopprimere le parole alla lettera a: *nei Comuni che sono sede di tribunale*; e che il secondo consiste nel sopprimere tutto il paragrafo della lettera b.

Però questo emendamento non è accettato nè dalla Commissione nè dal ministro guardasigilli.

Pipitone. La Commissione non ha detto ancora il suo parere.

Gallini, relatore. Lo ha detto.

Presidente. Pongo a partito l'emendamento

dell'onorevole Pipitone; coloro che lo approvano, vogliano alzarsi.

(Non è approvato).

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Perla:

Alla lettera a) dopo le parole: della procedura civile e penale, *aggiungere:* non che dagli ex-funzionari di cancelleria che, giusta le norme dell'ordinamento giudiziario, abbiano i requisiti per essere nominati cancellieri di tribunale.

La Commissione lo accetta?

Gallini, relatore. La Commissione prega il collega Perla di voler ritirare il suo emendamento, poichè egli in sostanza vuole elevare, dirò così, al rango di uomini di legge, quali sono quelli che noi abbiamo enumerato nella prima parte dell'articolo, anche i funzionari di cancelleria d'un grado superiore: mi par questo il suo concetto. Ora comprenderà la Camera che è difficile fare questo paragone: è difficile assimilare questa specie di funzionari d'ordine, che sono in sostanza dei burocratici, agli uomini di legge e ammetterli nella categoria di coloro che hanno studiato all'Università e hanno conseguita la laurea. Ma a prescindere da ciò, e poichè questi funzionari di cancelleria sono segnati nella seconda parte dell'articolo seguente fra quelli che possono patrocinare nelle altre preture, a me pare che la classe di questi funzionari (che saranno ben pochi, e saranno rare volte chiamati in queste occasioni) non rimanga pregiudicata. Perciò prego l'onorevole Perla di non insistere nel suo emendamento.

Presidente. Onorevole Perla, insiste?

Perla. Mi dispiace, ma dovrei insistere nel mio emendamento.

Presidente. Allora lo metterò a partito.

Perla. Vorrei spiegarlo.

Presidente. È impossibile; l'articolo 79 del Regolamento si oppone a che si parli due volte dello stesso argomento.

Perla. Ma non ho parlato mai.

Presidente. Non ha parlato mai?

Voci. No, no.

Presidente. Allora scusi. (*Si ride*) Ha facoltà di parlare, per isvolgere il suo emendamento.

Perla. Mi fo lecito d'insistere sulla mia proposta, perchè non potrei dichiararmi soddisfatto delle osservazioni dell'onorevole relatore, in quanto che la proposta fatta dalla Commissione di estendere agli ex funzionari

di cancelleria l'abilitazione al patrocinio innanzi alle Preture che sono stabilite in comuni non sedi di Tribunale (giusta il testo dell'articolo 7) in verità non mi sembra che possa appagare le legittime esigenze di quella benemerita classe di funzionari. Perchè mi pare che i funzionari di cancelleria che sieno eleggibili al grado di cancelliere di tribunale, debbano per lo meno avere diritto ad una considerazione maggiore che i maestri elementari e le persone semplicemente fornite della licenza liceale o di altro titolo letterario...

Monti-Guarnieri. Non sono ammessi i maestri elementari.

Perla. Si invece, perchè l'articolo 7 del disegno di legge testualmente ammette le persone fornite di licenza normale.

Ad ogni modo tralascio questo argomento, e dico che nel passare da un sistema di assoluta libertà ad un sistema di limitazione (sia pure, lo riconosco, per garantire la buona fede dei cittadini) non bisogna estendere le restrizioni fino al punto di ferire legittime aspettative riconosciute dagli ordinamenti in vigore. Intendo alludere al regolamento del 16 gennaio 1876 concernente l'ordinamento degli uffici del contenzioso finanziario.

Per l'articolo 9 di questo regolamento è stabilito che i regi procuratori erariali e i loro sostituti possano essere scelti dal Governo tanto fra coloro che hanno i requisiti di cui nella legge sull'ordinamento giudiziario per essere nominati cancellieri di tribunale, quanto fra gli avvocati e i procuratori legali liberi esercenti.

Ora osservo che, mentre il Governo può scegliere i suoi procuratori erariali fra gli eleggibili a cancellieri di tribunale, e ritenerli con ciò degni e capaci del patrocinio di rilevanti interessi dello Stato anche innanzi ai tribunali ed alle Corti, sarebbe strano che i privati non potessero scegliere del pari ex-funzionari di cancelleria, aventi titoli per la nomina a cancelliere di tribunale, per affidar loro la difesa delle proprie cause innanzi a magistrature tanto più modeste, quali sono le preture, quand'anche si tratti di preture stabilite in Comuni che sono sedi di tribunale.

D'altra parte, se si sono ammessi a patrocinare nelle preture che sono stabilite in Comuni, sede di tribunale, anche i notai, credo che non vi sarebbe niente di strano,

se si ammettessero al patrocinio anche funzionari di cancelleria, (di grado più elevato) che pure non sono in sostanza che notai degli atti giudiziari.

D'altronde, costoro non sono sforniti di ogni garanzia di studi giuridici, perchè hanno dovuto pur sostenere un esame su materie giuridiche nell'entrare in carriera. Di più, questi funzionari sono giudicati di tale importanza dalla legge 8 giugno 1874 sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore, che, per l'articolo 39, se, oltre a possedere un grado accademico, abbiano titolo appunto per essere nominati cancellieri di tribunale, sono dispensati dalla pratica biennale forense, (che pur debbono fare in ogni caso i laureati in legge) quando aspirano ad essere iscritti nell'albo dei procuratori.

Mi pare quindi che non mancherebbero buone ragioni per assicurare a questi modesti funzionari i quali chiudessero la loro carriera o per aver compiuto i richiesti anni di servizio, o, innanzi tempo, per motivi disonorevoli, il diritto di trarre un tenue guadagno dal loro lavoro, patrocinando gli interessi delle parti che abbiano fiducia nella loro esperienza, nella loro probità.

Prevedo tuttavia una possibile obiezione. L'articolo 6 stabilisce che, nei Comuni che sono sede di tribunale siano ammessi di diritto a patrocinare innanzi alle preture soltanto gli avvocati, i procuratori esercenti, i notai, i laureati in legge.

Ora si potrebbe rispondere all'argomento tratto dal regolamento per l'avvocatura erariale, che, là, i funzionari che hanno titolo per essere cancellieri di tribunale, possono essere scelti dal Governo all'ufficio di procuratori erariali; e, qui, invece si tratterebbe di un diritto che ad essi si accorderebbe senz'altro: il diritto di patrocinare innanzi a quelle preture ove esista tutta una classe organizzata di difensori togati.

Riconoscendo la importanza della obiezione, non avrei nessuna difficoltà di mutare la mia proposta in quest'altra: che, cioè, presso le preture che sono stabilite in comuni sedi di tribunale, gli ex-funzionari aventi titolo per essere nominati cancellieri di tribunale, possano essere abilitati dal tribunale a patrocinare le cause di competenza pretoria, quando sia, caso per caso, riconosciuto che offrano le garanzie necessarie di capacità e moralità.

Presidente. Ella propone un emendamento?

Perla. Un emendamento, pel caso che la Commissione non volesse accettare la proposta principale.

Presidente. Dunque, Ella non insiste nella sua proposta?

Perla. Nella mia proposta primitiva non insisto. Trasformerò la mia proposta in questo emendamento: che, cioè, i cancellieri aventi titolo ad essere nominati cancellieri di tribunale, *possano* essere abilitati a patrocinare avanti alle preture che sono stabilite in Comuni, sede di tribunale...

Presidente. Scriva la sua proposta.

Perla. Se il ministro e la Commissione accettano il mio concetto, la scrivo; altrimenti, non insisto nemmeno sulla proposta subordinata.

Presidente. La Commissione accetta l'emendamento Perla?

Gallini, relatore. La Commissione tiene fermo il concetto che, davanti alle preture stabilite in Comuni, sede di tribunale, non possano essere ammessi a patrocinare che gli uomini di legge: e i cancellieri che non siano stati laureati non possono essere considerati per tali. È questo un concetto fondamentale della legge.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Prego l'onorevole Perla di non insistere, anche per una considerazione ovvia, ed è che, adottando la sua proposta, nelle preture dei Comuni sedi di tribunale, si dovrebbe provocare una decisione del tribunale e fare un albo speciale dei cancellieri che potessero essere giudicati degni di esercitare il patrocinio legale. Ciò darebbe luogo a complicazioni che giova evitare.

Presidente. Onorevole Perla, mi sembra che non abbia più ragione di insistere.

Perla. No.

Presidente. Rileggo la prima parte dell'articolo sesto e la metto a partito:

« Nei giudizi innanzi i pretori sia in materia civile che in materia penale l'assistenza o la rappresentanza delle parti potrà soltanto essere assunta: a) Nei Comuni, che sono sede di tribunale, oltre che dagli avvocati e dai procuratori esercenti, anche dai notai, dai laureati in legge e da coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline

universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale. »

(È approvato).

Veniamo al capoverso *b*) il quale dice: « Nei Comuni, sede soltanto di pretura, dalle persone indicate nel paragrafo precedente, e da coloro che ne abbiano conseguita l'abilitazione a norma dell'articolo seguente. »

A questo capoverso non vi è alcun emendamento.

Pipitone. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Pipitone. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, credo che a questo paragrafo sia opportuno un emendamento di poche parole, che verrebbe a rettificare il concetto della legge per ciò che riguarda le preture stabilite nei Comuni dove non vi è sede di tribunale. Posso affermare che tali preture sono molto importanti per il numero delle cause che vi si trattano e per il numero di avvocati e procuratori legali che le difendono.

Ora, se la Commissione e il Governo hanno insistito, e giustamente, che nei mandamenti che sono sede di tribunale, appunto perchè vi è la garanzia sufficiente di avere un numero di patrocinanti togati, non si debba assolutamente ammettere altri al patrocinio e nemmeno i cancellieri, come si richiedeva ora da un collega nostro; non so perchè questo privilegio debba essere (e con ciò faccio l'interesse dei procuratori e degli avvocati esercenti davanti alle preture) esclusivo di coloro i quali risiedono in un mandamento che è sede di tribunale, e non debba darsi anche a coloro che pur risiedendo in un luogo in cui vi ha soltanto la pretura danno tuttavia la garanzia sufficiente di una difesa efficace.

Quindi chiedo che a questo paragrafo *b*) si aggiungano le parole: « dove risiedono meno di cinque procuratori. »

Monti-Guarnieri. È un emendamento nuovo che bisognava presentare ventiquattro ore prima.

Pipitone. Non occorre, se la Commissione ed il ministro l'accettano. La responsabilità del resto rimane al Governo ed alla Commissione.

Presidente. Ha ragione l'onorevole Pipitone: un deputato può proporre qualunque

emendamento, purchè sia accettato dalla Commissione e dal Governo

Pipitone. Si capisce.

Io semplicemente dico che, non accettando la Camera questo emendamento, poichè una gran parte di coloro i quali si occupano di questa legge sono avvocati e procuratori legali che esercitano davanti ai tribunali, sembrerebbe che essi facessero opera ingiusta verso i loro colleghi, i quali, pur avendo i medesimi titoli, esercitano legalmente davanti ai pretori.

Ed anzi aggiungo che la legge, con questo emendamento, verrebbe di molto a migliorarsi, perchè così anche gli avvocati e i procuratori verrebbero a patrocinare nelle preture. Perchè, se mancano davanti a certe preture gli avvocati e i procuratori legali, si è perchè questi non vogliono mettersi in concorrenza coi faccendieri.

Ma il giorno in cui essi sapranno che, raggiungendo un certo numero, saranno esclusi i faccendieri dal patrocinio davanti alle preture, vi accederanno volentieri e noi raggiungeremo lo scopo di eliminare, in fatto, davanti a qualsiasi pretura tutti coloro che non danno garanzia di onestà e competenza.

Se la Camera non accetterà l'emendamento, le cose rimarranno come sono ed avrete soltanto provveduto a 152 preture che hanno sede di tribunale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Anche se non facesse ostacolo la pregiudiziale del regolamento, la proposta dell'onorevole Pipitone, non potrebbe accettata per altre ragioni. Anzitutto, egli, che si è mostrato contrario alla disposizione dell'articolo 6 per la distinzione delle due classi di preture, ora vorrebbe aggiungerne un'altra. (*Denegazioni del deputato Pipitone*).

Questo è l'effetto del suo emendamento, il quale inoltre sarebbe nella pratica applicazione cagione di non lievi inconvenienti.

Infatti, secondo la proposta dell'onorevole Pipitone, non si dovrebbe fare l'albo dei patrocinatori, secondo l'articolo 7, nelle Preture dove si avesse il numero di cinque procuratori. Ma se uno di questi venisse a mancare e fossero ridotti a quattro, allora si compirebbe l'albo dei patrocinatori, per farlo e privare gli altri del diritto acquisito, nell'ipotesi prevista nell'emendamento.

Non occorre dire di più, a porre in evidenza che è inaccettabile un emendamento il quale avrebbe come inevitabile conseguenza l'incertezza e l'instabilità.

Gallini, relatore. La Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Pipitone.

Pipitone. Allora è finita.

Presidente. Allora pongo a partito il capoverso *b* di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Verrebbe ora l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Pozzo Marco.

« Aggiungere:

c) tanto nei Comuni sede di tribunale, come in quelli sede soltanto di pretura dal coniuge, dai parenti ed affini fino al terzo grado incluso, dal tutore, curatore, amministratore, agente o mandatario generale per tutti gli affari del mandante. »

Cuzzi. Domando di parlare.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Proporrei di rimandare la discussione dell'aggiunta dell'onorevole Pozzo Marco alla discussione dell'articolo 9, nel quale si prevedono le eccezioni alla disposizione degli articoli 6 e 7.

Presidente. Consente, onorevole Cuzzi?

Cuzzi. Non ho difficoltà.

Presidente. Non essendovi osservazioni, rimane così stabilito.

Viene l'aggiunta proposta dall'onorevole Palatini.

« Aggiungere:

Nelle preture indicate alla lettera *b*, gli avvocati e procuratori potranno farsi sostituire, sotto la loro responsabilità, dai loro agenti di studio. »

Voci. L'onorevole Palatini non è presente.

Presidente. Non essendo presente, la sua proposta s'intende ritirata.

Viene ora l'emendamento degli onorevoli Rampoldi, Chiesa, Pescetti, Turati, De Bellis, Garavetti, Noè, Sorani, Arconati, Pozzo Marco, Cuzzi, Falcioni, Cesaroni:

« L'assistenza o la rappresentanza delle parti non potrà mai essere assunta dai vicepretori nel Comune in cui essi esercitano l'ufficio. »

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Prego l'onorevole Rampoldi di non insistere nella sua proposta. Mi pare che potrebbe contentarsi delle mie dichiarazioni. Egli può essere certo

che il Ministero eviterà di nominare a vice pretori coloro che esercitano l'avvocatura, tranne che ragioni specialissime lo esigano.

Gallini, relatore. Anch'io prego l'onorevole Rampoldi di ritirare la sua aggiunta. Ritengo giustissima la nota che egli ha portato qui e ognuno di noi sa quanto sia deleterio il sistema di nominare i vice pretori; ma è altrettanto vero che, mentre da un lato il ministro pensa a provvedere ed ha già provveduto, dall'altro lato sarebbe fuori posto in una legge di questo genere una disposizione che riguarda l'ordinamento giudiziario.

Quindi, mentre trovo giusto il suo emendamento, prego l'onorevole Rampoldi di ritirarlo, perchè è fuori luogo.

Presidente. Onorevole Rampoldi, prende atto di queste dichiarazioni?

Rampoldi. Ministro e relatore mi consigliano a ritirare l'emendamento proposto. Or bene, considerando come questo consiglio venga dato non già perchè l'emendamento non sia sussidiato da buone ragioni di logica e di moralità, ma perchè, forse, non è questo il luogo più opportuno, nel quale possa trovar posto l'emendamento stesso, prendo atto delle dichiarazioni fattemi e lo ritiro.

Prego però insistentemente l'onorevole ministro, perchè voglia provvedere, quanto più può sollecitamente, sia con norme amministrative, sia con circolari perchè là, dove esistono i lamentati inconvenienti, questi vengano tolti, mentre mi auguro che in una riforma, quale fu annunciata, dell'ordinamento giudiziario trovi posto, con precise disposizioni di legge, il concetto al quale si è ispirato il nostro emendamento. (*Bene!*)

Presidente. Dunque l'articolo 6 rimane quale è stato proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Menafoglio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Menafoglio. Mi onoro di presentare alla Camera un elenco di petizioni sulle quali la Giunta è pronta a riferire.

Presidente. Sarà stampato e distribuito e iscritto nell'ordine del giorno.

Si riprende la discussione sul disegno di legge intorno agli onorari dei procuratori.

Presidente. Veniamo ora all'articolo 7.

Per il primo paragrafo di questo articolo leggo la seguente formula concordata tra Ministero e Commissione:

Art. 7.

« L'abilitazione al patrocinio presso le preture, di cui nella lettera *b* dell'articolo precedente, non potrà essere concessa che alle persone di incensurata condotta, le quali sieno fornite di licenza liceale, o di istituto tecnico, o di licenza normale superiore, o del diploma di segretario comunale ed agli ex-funzionari di cancelleria e di segreteria presso le autorità giudiziarie. »

Per il rimanente l'articolo rimarrebbe quale è stato proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione, sarebbe cioè formulato così:

« La domanda per l'abilitazione dovrà, con i documenti atti a comprovare i requisiti necessari, essere rivolta al presidente del Tribunale da cui dipenda la pretura presso la quale si voglia essere ammessi al patrocinio. Su la domanda pronunzierà il Tribunale in Camera di consiglio sentito il procuratore del Re.

« Degli iscritti presso ciascuna pretura sarà formato un albo che sarà affisso nella sala di udienza.

« L'abilitazione all'esercizio presso una pretura varrà anche presso le preture dipendenti dallo stesso tribunale. »

Al primo capoverso di questo articolo l'onorevole Pozzo Marco aveva proposto il seguente emendamento: Alle parole: licenza liceale o d'istituto tecnico, sostituire: licenza ginnasiale o tecnica.

L'onorevole Pozzo è presente?

(Non è presente).

Il suo emendamento s'intende ritirato.

Gli onorevoli Mel e Falconi Nicola hanno proposto che dopo le parole « ex-funzionari di cancelleria » del testo primitivo della Commissione, si aggiungano le parole « e di segreteria presso le autorità giudiziarie. »

Gallini, relatore. L'abbiamo già incluso nella formula concordata.

Presidente. Sta bene. Allora il primo capoverso rimane come è stato concordato nella nuova formula.

Verrebbe ora un altro emendamento del-

l'onorevole Pozzo Marco per aggiungere al secondo capoverso le parole: « ed il Consiglio di disciplina dei procuratori. »

Gallini, relatore. L'accettiamo.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. L'accetto.

Presidente. Allora se non vi sono osservazioni in contrario, pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Pozzo Marco.

(È approvato).

Segue l'emendamento degli onorevoli Cuzzi e Calvi perchè dopo le parole « il procuratore del Re » si aggiungano le seguenti: « ed il presidente del Consiglio di disciplina dei procuratori. »

Cuzzi. Non ha più ragione di essere.

Presidente. Viene in fine l'emendamento dell'onorevole Perla, il quale propone di aggiungere a questo articolo il seguente capoverso:

« Tuttavia per le preture, stabilite ne' Comuni in cui risiedano più esercenti muniti de' titoli indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente, l'abilitazione concessa alle persone indicate nella prima parte del presente articolo potrà essere limitata dal tribunale al solo patrocinio nei giudizi penali. »

Presidente. Onorevole Perla, insiste?

Perla. Insisto.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Vorrei far osservare al proponente che qui discipliniamo principalmente la rappresentanza legale nelle cause civili perchè la difesa nelle cause penali davanti le preture, ha in realtà poca importanza. Inoltre l'emendamento potrebbe dar cagione a inconvenienti non lievi.

Perla. Ma scusi, l'articolo 6 è formulato così: « Nei giudizi innanzi i pretori, sia in materia civile che in materia penale... » E nelle materie penali è obbligatorio il patrocinio in tutti i giudizi per delitti.

Presidente. Allora svolga la sua proposta.

Perla. Brevissime parole. Ho votato l'articolo 6, ma non posso non dichiarare che mi pare troppo rigida ed assoluta la distinzione che esso contiene; e qui mi accosto in certo modo all'ordine di idee svolte dall'onorevole Pipitone. Mi pare cioè che al sistema di una distinzione fra le preture poste in sede di tribunale e tutte le altre dovesse apportarsi almeno un temperamento. Qual'è la ragione, per cui non è possibile estendere a tutte le preture l'obbligo del patrocinio, per mezzo degli uomini di legge? Naturalmente

questa, che sarebbe troppo gravoso, per le parti, di dover ricorrere all'opera di patrocinatori legali residenti in altri Comuni, quando sul posto non ve ne fossero. Ora, nel modo come è formulato l'articolo 7, mi pare che si vada troppo oltre allo scopo, perchè se la ragione della cennata distinzione è appunto di provvedere in via sussidiaria al bisogno del patrocinio mercè abilitati forniti di titoli minori quando manchino sul posto esercenti laureati, o procuratori legali o notai, conseguenza logica sarebbe questa, che là dove risiedessero più di questi esercenti, fosse almeno lasciato al giudizio del tribunale di decidere, se vi sia bisogno anche di abilitare altri patrocinanti, non muniti di normali titoli di studi giuridici. E qui può sorgere una distinzione, perchè forse sarebbe eccessivo escludere in questi casi i mandatarî non togati anche dal patrocinio nei giudizi penali.

Non è già che io con ciò ritenga che il patrocinio penale rappresenti qualche cosa di meno del patrocinio civile nella gerarchia delle professioni liberali, ma certo esso rappresenta qualche cosa di ben diverso, per ordine di studi e per necessità di attitudini.

Voci. E perchè?

Perla. Scusino, io non ho detto che il patrocinio penale rappresenti qualche cosa di meno decoroso del civile, ma qualche cosa di diverso per presupposto di cognizioni e per abito d'intelletto. È del resto un'opinione come un'altra. Dunque mi pare che, se c'è una ragione per abilitare straordinariamente e sussidiariamente innanzi alle preture anche i muniti di licenze liceali, di licenze d'istituti tecnici, di patenti normali, questa ragione è appunto in più diretto rapporto con le speciali esigenze della difesa nei giudizi penali, a cui tanto efficace ausilio conferiscono gli studii letterarii.

Se per altro un cittadino può essere giurato senza nessun requisito di studi giuridici, ed in tal veste può giudicare sovranamente della libertà e dell'onore altrui, credo che si possa anche, con certe garanzie, lasciare a questi abilitati, in via sussidiaria, facoltà di esercitare il patrocinio penale anche là dove non manchino patrocinatori togati. Ma per le cause civili la cosa è ben diversa.

Gli eminenti avvocati, che siedono in quest'Aula, sanno benissimo di quanta importanza sia l'impiantare sul suo vero terreno

una contestazione civile; sanno benissimo, che difensori maldestri, non forniti di regolari studi giuridici, compromettono spesso le sorti di una buona causa per i termini in cui malamente abbiano posto la questione in prima istanza, e come, non essendo ammesse domande nuove in grado di appello, riesca in seguito impossibile anche ad esperti professionisti il rimettere in carreggiata la controversia, con pregiudizio irreparabile degli interessi della parte, che, anche nei ristretti limiti delle cause di competenza pretoria, possono pur rappresentare tutto il patrimonio di una famiglia!

Insisto perciò nella mia proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Gallini, relatore. Vorrei richiamare il collega Perla alle ragioni della legge, che è fatta per purgare le aule delle preture da quella specie di fillossera che sono i mandatarî.

Ora sono proprio le preture penali, quelle nelle quali questa razza si abbarbica più facilmente; quindi è contro lo spirito fondamentale della legge questo emendamento. Spero che questa considerazione basti ad indurre l'onorevole Perla a non volere insistere nel suo emendamento; ad ogni modo la Commissione non può accettarlo.

Presidente. Onorevole Perla, insiste?

Perla. Insisto perchè le ragioni addotte non rispondono a quelle da me invocate.

Presidente. Sta bene. Andiamo avanti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Landucci.

(Non è presente).

Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Borciani.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pescetti.

Pescetti. Premesso che sono contrario in massima alle limitazioni del diritto del libero e diretto esercizio davanti i tribunali, e ai congegni di incapacità giuridica, io mi son domandato che cosa voleva dire quell'aggettivo *incensurata* che nell'articolo in esame si vede aggiunto alla parola: *condotta*. Questo aggettivo può essere un'arma pericolosa ed anche inquisitoriale, e quindi invito Ministro e Commissione a volere chia-

rire e limitare il concetto che s'intende racchiuso in siffatto aggettivo.

Potrei proporre gli aggettivi *buona e corretta*, nel senso che la parola *buona* richiami come un concetto generico di moralità, e la parola *corretta* nidichi i doveri della vita professionale.

Tanto più faccio questa proposta perchè il criterio che si fissa nell'articolo 7 bis, diviene poi guida per infliggere richiami e punizioni durante l'esercizio della professione.

Vischi, della Commissione. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Vischi, della Commissione. Ho voluto rispondere all'onorevole Pescetti, avendo io l'onore di appartenere alla Commissione.

La parola *incensurata* va spiegata nel concetto vero della nostra legislazione. *Incensurati* son tutti coloro che non hanno avuto condanne penali, od ammonizioni per reati comuni, eccetera, restando inteso che la Commissione non intende con quella parola includere gli individui che non avessero avuto un certificato dal loro sindaco, o che avessero avuto persecuzioni politiche od altri conti con la pubblica sicurezza per fatti politici. Se l'onorevole Pescetti crederà che questa spiegazione della parola: *incensurata* sia sufficiente, saremo tutti d'accordo.

Io per mio conto non potrei dare il mio voto ad una formula, che potesse esporre i cittadini ad un trattamento arbitrario. Domani contro l'onorevole Pescetti, contro l'onorevole Vischi, se tutti e due potessimo entrare in quell'elenco di causidici innanzi alle preture, si direbbe: voi siete perturbatori dell'ordine pubblico, quindi non potete entrare nell'elenco; e le parole da sostituirsi, giusta la proposta dell'onorevole Pescetti, volendo manifestazioni di apprezzamenti più che affermazioni di fatti permanenti, sottopongono gli interessati all'arbitrio ed al malvolere.

Dunque il concetto, secondo noi, delle parole *incensurata condotta* si restringe a questo, che l'individuo non abbia avuto condanne o ammonizioni; al di là la parola non corrisponderebbe più al concetto della legge. (*Approvazioni*).

Gallini, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Gallini, relatore. Se mi potessi persuadere

che le parole suggerite dal collega Pescetti « buona e corretta condotta » costituissero qualche cosa di meglio e di più rigoroso dell'altro aggettivo « incensurata » e non fossero, invece, più elastiche, accetterei volentieri la sua proposta. Ma allo stato delle cose, dopo le spiegazioni date dal collega Vischi, che ha esposto il concetto della Commissione, prego il collega Pescetti di non insistere nella sua proposta, e di lasciare che si dica « incensurata condotta » che è qualche cosa di più specificato e di meno elastico.

Pescetti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ella deve dichiarare soltanto se insista, o no, nel suo emendamento.

Pescetti. Io insisto, ma intendo dirne alcune ragioni.

Presidente. Non può parlare due volte sullo stesso argomento!

Pescetti. Allora dico che insisto. Ma mi permetta di aggiungere che riguardo al criterio delle condanne bisogna vedere la natura del reato...

Presidente. Ma non può parlare.

Pescetti. ... perchè i reati sono di varie specie...

Presidente. Insomma non può parlare. La Commissione non accetta il suo emendamento.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Non vale la pena di fare una discussione per decidere se convenga preferire alle parole « incensurata condotta, » le altre « buona e corretta condotta. »

Le une e le altre hanno presso a poco lo stesso significato ed ammettono la stessa interpretazione, anzi quelle suggerite dall'onorevole Pescetti, si prestano ad una interpretazione più restrittiva. (*Interruzioni*).

Del resto, consento coll'onorevole Vischi, che quelle parole devono intendersi nel senso che la persona che domanda di essere iscritta nell'albo sia tale da rassicurare e dare le opportune garanzie di probità e correttezza nell'esercizio del patrocinio legale. Però non convengo nella opinione che basti qualunque condanna penale a costituire un motivo di indegnità e di esclusione.

La disposizione dell'articolo 7, se fosse intesa in tal modo, sarebbe più severa di quella della legge sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore.

Ad esempio questa non vieta l'iscrizione nell'albo dei condannati per delitto di stampa o politico, per duello, ecc. Con l'articolo 7 si è voluta evitare una casistica reputata inutile, sia perchè si possono per analogia applicare le disposizioni di quella legge, sia perchè è sembrato opportuno lasciare al prudente arbitrio del Tribunale di inscrivere nell'albo quelli che offrano le garanzie morali, necessarie. (*Approvazioni*).

Presidente. Dunque allora l'articolo rimane così come è stato concordato fra Ministero e Commissione!

Gallini, relatore. Certamente.

Pipitone. C'è anche un mio emendamento.

Presidente. Ma la Commissione lo accetta?

Gallini, relatore. Non lo accetta.

Pala. Chiedo di parlare.

Presidente. Allora intanto ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

Pala. Io debbo fare qualche osservazione in ordine al concetto espresso dall'onorevole guardasigilli circa le qualità personali degli aspiranti all'ufficio di procuratore dinanzi le Preture: il quale concetto lo trovo perfettamente esatto; appunto per ciò secondo me dovrebbe essere chiarito quello della legge, perchè le considerazioni fatte dall'onorevole Cocco-Ortu non restino sterili. Oggi uno può essere anche condannato al carcere per vari titoli del Codice penale, pur rimanendo nella pubblica estimazione individuo degno di rispetto. Ora se si lascia nella legge puramente e semplicemente la espressione *condotta incensurata* come condizione morale per potere esercitare il patrocinio, noi non ci troviamo più a posto. Perchè la frase *condotta incensurata* ha due contenuti non perfettamente identici: uno morale, che è quello designato dall'onorevole guardasigilli, l'altro legale e tecnico; per questo un individuo non deve assolutamente lasciarsi a desiderare sulla sua condotta, cioè non deve aver riportato la benchè minima condanna penale. Secondo me quindi bisogna che sia modificata la frase della legge, se essa deve rispondere ai principî testè esposti dall'onorevole ministro, che sono giusti ed accettabili, altrimenti resterà flagrante antinomia fra il concetto tecnico reciso della legge, ed il pensiero esplicito di chi la detta.

Monti Guarnieri, della Commissione. Ma se non c'è la parola! La trovi Lei!

Pala. Ma la trovino loro che sono della

Commissione, io non posso ora far proposte concrete.

Presidente. Poichè non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 7 concordemente emendato dall'onorevole ministro e dalla Commissione.

(*È approvato*).

Art. 7 bis.

Coloro che all'attuazione della presente legge abbiano per cinque anni esercitato il patrocinio presso le preture potranno ottenere l'abilitazione a proseguire detto patrocinio, anche se sforniti dei titoli indicati nei due articoli precedenti, purchè provino la loro condotta incensurata, e non siano esclusi dall'elettorato a termine dell'articolo 22 della legge comunale.

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Onorevole presidente, qui deve essere soppresso l'ultimo inciso per coordinare quest'articolo col precedente.

Gallini, relatore. L'articolo deve finire alla parola *incensurata*.

Presidente. Va bene: con questo emendamento pongo a partito l'articolo 7 bis.

(*È approvato*).

Art. 8.

Sulla richiesta del procuratore del Re il Tribunale potrà ordinare la sospensione temporanea od interdire il patrocinio presso le preture a coloro che, non essendo avvocati o procuratori, vi siano ammessi a norma dell'articolo 6, quando si verifichi alcuna delle cause di esclusione o di incapacità, di cui all'articolo precedente, ovvero quando il patrocinio non sia esercitato con probità e delicatezza.

Dai decreti del Tribunale relativi alle abilitazioni come da quelli di sospensione o di interdizione potranno l'interessato ed il procuratore del Re reclamare alla Corte di appello, entro un mese dal giorno in cui siano stati loro comunicati per mezzo della cancelleria.

Le deliberazioni del Tribunale come quelle della Corte saranno prese in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero, previa citazione all'interessato, che potrà anche farsi rappresentare.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

Presidente. Nessuno chiedendo di parlare...

Pescetti. Ma ha domandato di parlare l'onorevole ministro!

Presidente. Ma credono proprio, che le condizioni di quest'Aula sieno tali che il presidente possa sentire quando un deputato chiede di parlare?

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Essendosi stabilito nell'articolo 7 che per le iscrizioni nell'albo si deve sentire il Consiglio di disciplina dei procuratori, mi sembra logico che la stessa regola si adotti quando si tratti della cancellazione e che anche per questa sia necessario il parere del Consiglio di disciplina. Perciò in principio dell'articolo conviene aggiungere il seguente inciso: « sentito il Consiglio di disciplina dei procuratori, il Tribunale potrà, ecc. »

Gallini, relatore. Siamo d'accordo in tutto.

Presidente. Con questa semplice modificazione se non vi sono altre osservazioni, anche l'articolo 8 s'intenderà approvato.

(È approvato).

Verrebbe ora l'articolo 9, che la Commissione propone di sopprimere, ma che io leggo, perchè il Governo intende di mantenerlo.

« Le disposizioni della presente legge non si applicano a coloro che nei giudizi innanzi i pretori compaiano in qualità di amministratori o di agenti, in virtù di un mandato generale per tutti gli affari del mandante. »

A questo articolo è stato rimandato il seguente emendamento dell'onorevole Pozzo Marco.

« c) tanto nei Comuni sede di Tribunale, come in quelli sede soltanto di pretura, dal coniuge, dai parenti ed affini fino al terzo grado incluso, dal tutore, curatore, amministratore, agente o mandatario generale per tutti gli affari del mandante. »

Concepito però in questo modo, non ha senso.

Voci. Non c'è neppure il proponente!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. La Commissione propone di sopprimere questo articolo, che era nel disegno di legge del mio predecessore.

Dirò brevemente perchè intendo di mantenerlo.

Colla disposizione di esso si vuole che la persona, cui uno affida l'amministrazione del patrimonio o dell'azienda, come è incaricata di curarne gli interessi e gli affari, così possa farne le veci nelle controversie giudiziarie attinenti alla gestione degli stessi affari. Evidentemente non si tratta di una speciale categoria di patrocinatori, per la quale si introduca una eccezione, ma di ammettere davanti alle preture la rappresentanza di colui che l'ha negli altri negozi di un cittadino.

Non è quindi ragionevole, nè fondato il timore della Commissione, che vuole sopprimere questo articolo, perchè a suo dire, darebbe modo di far riavere il patrocinio legale a quei faccendieri ai quali lo toglie il presente disegno di legge.

Questo pericolo non esiste, anche per un'altra considerazione, perchè non si può supporre che siavi chi esponga il suo avere o cospicui interessi, ponendoli in balia di persone mal sicure e sospette, per il gusto di farsi difendere dalle medesime contro il divieto della legge che le esclude dal patrocinio legale.

L'articolo poi non dice che sono ammessi tutti coloro ai quali si conferisce un mandato generale, ma solo gli amministratori o agenti in forza di un mandato generale. Mi pare quindi indubitato che non esista il pericolo temuto dalla Commissione, e che invece con la proposta soppressione dell'articolo si perturberebbero legittimi interessi.

Voglio sperare che la Commissione rinunci al suo proposito e si accosti alla mia opinione. Per le identiche ragioni, non avrei difficoltà ad accettare l'emendamento per effetto del quale si ammetterebbe la rappresentanza del coniuge, del fratello, dei parenti in linea retta, persone tutte, che spesso hanno patrimoni indivisi o comuni. A me pare che queste eccezioni non contradicano ai principii della legge, anzi possano evitare non pochi inconvenienti, e giovino a renderla più accetta.

Cuzzi. Chiedo di parlare.

Presidente. Abbia pazienza; stabiliamo prima se l'articolo 9 è mantenuto.

Poi verremo alla questione degli emendamenti.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Gallini, relatore. Debbo sostenere a nome

dell'intera Commissione la soppressione dell'articolo 9.

La Commissione ha riflettuto, che questa legge è fatta a base di capacità e di moralità. Ora, quando con un articolo 9 dite, che il mandataro generale può venire dinanzi al pretore, indipendentemente da quei titoli che avete stabilito, voi aprite la porta a tutta quella schiera di faccendieri, a cui l'avete chiusa con altra disposizione di legge...

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Non è così.

Gallini, relatore. ... perchè il faccendiere va dal suo cliente, che il più delle volte è un povero ignorante, e gli fa fare un mandato che, invece di essere un mandato alla lite, è un mandato agli affari, poichè il cliente non ci perde nulla; ed allora si ha il mandato generale e la legge resta perfettamente nulla.

Se non ci fosse questo pericolo, potrei consentire nell'idea dell'onorevole ministro. Ma a prescindere da questo pericolo, c'è l'altro, che questi agenti, questi fattori, questi uomini d'affari, che devono rappresentare un'azienda, non sono mai in condizione di avere quelle cognizioni che abbiamo voluto, con un articolo molto discusso, per tutte le altre categorie di persone.

Perciò la Commissione rimane nel suo convincimento, che, se fosse mantenuto questo articolo 9, sarebbero inutili tutte le altre disposizioni della legge, e prega il ministro di non insistere nel mantenere l'articolo, ed i colleghi, che hanno presentato degli emendamenti riguardo alla parentela, agli affini ecc., di ritirarli, appunto perchè l'articolo 9 è in opposizione al concetto fondamentale della legge, che consiste nella capacità di coloro che vanno a patrocinare nelle preture.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuzzi.

Cuzzi. Debbo fare un'avvertenza la quale, credo, persuaderà la Commissione a non respingere l'emendamento proposto.

Io ho consentito che questo emendamento venisse portato in discussione all'articolo 9, perchè invitato dall'onorevole ministro e dalla Commissione, mentre l'emendamento sarebbe stato proposto all'articolo 6 ed era un'aggiunta al medesimo colla lettera c).

Nell'articolo 6 non si parla di patrocinio, ma di semplice rappresentanza. Ritengo quindi

che l'onorevole ministro e la Commissione non vorranno opporsi a questo emendamento, inquantochè le persone in esso indicate non sono proposte come patrocinanti delle parti innanzi ai pretori, ma vi sono accettate unicamente come rappresentanti. Difatti l'articolo 6 comincia così:

« Nei giudizi innanzi ai pretori sia in materia civile che in materia penale l'assistenza o la rappresentanza delle parti potrà soltanto essere assunta, ecc. »; mentre invece l'articolo 9, stabilendo che le disposizioni della presente legge non si applicano a coloro che nei giudizi innanzi ai pretori compaiono in qualità di amministratori o di agenti, si riferisce evidentemente anche ai patrocinanti.

In questo caso io comprendo gli scrupoli ed i timori della Commissione, se noi dovessimo aggiungere alle persone abilitate a patrocinare innanzi ai pretori anche quelle indicate nell'emendamento. Ma così non è: le persone indicate nell'emendamento non avranno che la facoltà di rappresentare le parti.

Non credo poi necessario di spendere molte parole per dimostrare che non vi sarebbe ragione di negare quella facoltà alle persone di cui si tratta, le quali si possono considerare come *alter ego* delle parti stesse, e talora meglio di queste informate dei fatti ai quali la controversia si riferisce. Laonde, se l'articolo 9 al quale fu inviato l'emendamento si dovesse sopprimere, io insisterò perchè esso venga aggiunto all'articolo sesto come era stato proposto.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Proporrei di rinviare l'articolo alla Commissione, così l'esamineremo meglio e intanto possiamo andare avanti.

Presidente. Va bene; così potremo curarne anche la dizione.

Andiamo avanti.

Art. 10.

« Nei giudizi avanti i conciliatori le competenze che possono liquidarsi ai mandatari delle parti, quando questi non siano laureati in legge, notai o procuratori o abilitati al patrocinio davanti i pretori, dovranno essere ridotte alla metà degli onorari stabiliti nell'articolo 1 dell'unita tabella. »

(È approvato).

Art. 11.

« Nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio, gli onorari e le indennità dovute al procuratore nominato di ufficio saranno, a sua domanda, iscritte nel registro delle spese a debito e riscosse nel modo dalla legge stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite. »

Gallini, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Gallini, relatore. In questo articolo per una dizione più corretta, perchè è una modificazione alla legge sul gratuito patrocinio dove è detto: « gli onorari e le indennità dovute al procuratore » la Commissione propone di sostituire le parole: « dovute ai difensori » perchè così abbraccia avvocati, procuratori, difensori, patrocinatori.

Presidente. Sta bene; alla parola « procuratore » Ella propone che si sostituisca l'altra: « patrocinatori ».

Vischi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Vischi. Propongo che dove è detto: « gli onorari e le indennità dovute » si dica: « gli onorari e le indennità dovuti, » perchè altrimenti, nella pratica potrà nascere l'equivoco che siano dovute soltanto le indennità e non gli onorari.

Presidente. Metto a partito questo articolo 11 con gli emendamenti, che vi sono stati introdotti.

(È approvato).

Art. 12.

« Sono abrogate le disposizioni contenute nel titolo II della parte II della tariffa in materia civile approvata con Regio Decreto 23 dicembre 1865, n. 2700 e tutte le altre contrarie alla presente legge. »

(È approvato).

Presidente. Passiamo alla tabella annessa al disegno di legge.

Monti-Guarnieri. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Monti-Guarnieri. Proporrei, se l'onorevole ministro e la Commissione non avranno difficoltà, che nell'articolo 2 della tabella dove è

detto: « nella causa fino a lire 150 di valore di... lire 10, » si sostituisca « lire 20 »; e dove è detto: « nelle cause, in cui il valore sia superiore a lire 150, ma inferiore a lire 400, di lire 15 », si sostituisca « lire 30. »

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Prego l'onorevole Monti-Guarnieri di non insistere. La tabella è frutto di lunghi e accurati studi, e le disposizioni di essa non si possono valutare isolatamente, poichè sono tra loro coordinate ed armoniche.

Monti-Guarnieri. Non insisto.

Presidente. Veniamo alla tabella.

Avverto che su questa tabella erano stati presentati diversi emendamenti, ma i proponenti non vi insistono.

TITOLO I.

Giudizi innanzi ai conciliatori.

Art. 1.

Per l'opera prestata dai procuratori per l'intero giudizio fino alla sentenza definitiva l'onorario sarà nelle cause di valore infra le 50 lire di L. 4.
in quelle di valore superiore non potrà eccedere le L. 6.

Se non fu pronunciata sentenza definitiva l'onorario sarà rispettivamente della metà.

(È approvato).

TITOLO II.

Giudizi innanzi i pretori.

Art. 2.

L'onorario dovuto ai procuratori sarà, sempre quando sia stata pronunciata sentenza definitiva:

Nelle cause fino a lire 150 di valore di L. 10.

Nelle cause, in cui il valore sia superiore a lire 150, ma inferiore a lire 400, di L. 15.

Nelle cause superiori a lire 400 ed in quelle, di cui nell'articolo 82 del Codice di procedura civile, da lire 20 a 40, da determinarsi dal pretore.

Se fu pronunciata soltanto una sentenza non definitiva, l'onorario sarà ridotto alla metà.

(È approvato).

TITOLO III.

Giudizi avanti i Tribunali e le Corti d'appello.

SEZIONE I.

Giudizi di cognizione.

§ I.

Cause sommarie.

Art. 3.

Per diritto di disamina e di informazioni L. 10.

Questo diritto è dovuto una sola volta per ogni grado di giurisdizione.

(È approvato).

Art. 4.

Per la compilazione dell'atto di citazione, della domanda riconvenzionale o di chiamata in garanzia e della comparsa d'intervento in causa L. 10.

Lo stesso diritto compete per ogni atto di offerta reale, di richiesta od offerta di prezzo o di merci, e di ricusazione di funzionari e di periti.

(È approvato).

Art. 5.

Per ogni decreto ottenuto dal magistrato senza citazione dell'altra parte . . . L. 3.

E per ogni ordinanza o provvedimento in seguito a citazione dell'altra parte L. 5.

(È approvato).

Art. 6.

Per ogni richiesta:

a) di notificazione di un atto ad una o più persone;

b) per iscrizione di una causa a ruolo e per la riassunzione fatta con biglietto;

c) di certificati o di copie da rilasciarsi da pubblici uffici;

d) d'inserzione nel giornale ufficiale o degli annunci giudiziari o su altri giornali;

e) di legalizzazione di documenti e pel loro deposito L. 3.

(È approvato).

Art. 7.

Per ogni rinvio della causa . . . L. 2.

(È approvato).

Art. 8.

Per ogni comparsa conclusionale L. 10.

Per le comparse aggiunte e per ogni nota o postilla dopo l'udienza L. 5.

(È approvato).

Art. 9.

Per la formazione in fascicoli degli atti e dei documenti, nonché per la redazione dell'indice di essi e della nota delle spese L. 5.

(È approvato).

Art. 10.

Per l'assistenza alla causa ed alla discussione, se è intervenuta sentenza definitiva L. 10, se invece altra sentenza o si tratti di causa contumaciale L. 5.

(È approvato).

Art. 11.

Per diritto di spedizione L. 5.

(È approvato).

Art. 12.

Per sessioni informative con il cliente L. 10.

Eguale diritto è dovuto per il carteggio col medesimo quando non risegga nello stesso Comune od in altro limitrofo.

Tali diritti competono una sola volta per ogni grado di giurisdizione.

(È approvato).

Art. 13.

Per la proposta di querela di falso quando la dichiarazione sia fatta dal procuratore L. 5.

(È approvato).

Art. 14.

Per attendere alla liquidazione ed al pagamento della tassa di registro di qualunque sentenza L. 5.

(È approvato).

§ II.

Cause formali.

Art. 15.

Oltre gli onorari indicati nel paragrafo precedente saranno dovuti quelli indicati negli articoli seguenti.

(È approvato).

Art. 16.

Per ogni costituzione di procuratore tanto dell'attore che del convenuto qualunque sia il numero dei clienti rappresentati . L. 5.

(È approvato).

Art. 17.

Per ogni comparsa difensiva dopo la costituzione di procuratore L. 10.

(È approvato).

Art. 18.

Per il deposito nella cancelleria degli atti della causa e dei documenti . . L. 3.

(È approvato).

TITOLO IV.

Procedimenti esecutivi

SEZIONE I.

Esecuzioni mobiliari.

Art. 19.

Per la richiesta di una seconda copia in forma esecutiva L. 3.
(È approvato).

Art. 20.

Per la richiesta di notificazione del titolo esecutivo ai debitori od agli eredi di essi L. 3
(È approvato).

Art. 21.

Per ottenere l'autorizzazione a procedere al sequestro o ad altri atti conservativi L. 10.
(È approvato).

Art. 22.

Per ottenere l'autorizzazione ad eseguire il pignoramento immediatamente dopo la notificazione del precetto o la notificazione della sentenza L. 5
(È approvato).

Art. 23.

Per la compilazione del precetto mobiliare compresa la richiesta della relativa notificazione L. 10.
(È approvato).

Art. 24.

Per ottenere la fissazione del giorno della vendita mobiliare compresa la compilazione e presentazione della relativa domanda . L. 5.
(È approvato).

Art. 25.

Per compilare l'atto di opposizione . L. 5
(È approvato).

Art. 26.

Per compilare il progetto di distribuzione del prezzo quando si faccia d'accordo fra le parti:

se il prezzo non superi le lire 500 L. 10
se superi le 500 ma non le 1000 lire L. 20

se superi le lire 1000 ma non le 5,000 L. 30

se superi le lire 5,000 L. 40

In tali casi sarà dovuto ai procuratori di ciascuno dei creditori concorrenti l'onorario di L. 10

(È approvato).

Art. 27.

Quanto ai giudizi in seguito di pignoramento o sequestro presso terzi e di assegnazione e distribuzione del denaro ricavato dalle esecuzioni mobiliari verranno attribuiti gli onorari rispettivamente dovuti giusta i titoli II e III, secondo l'autorità giudiziaria innanzi la quale vengono trattati.

(È approvato).

SEZIONE II.

Giudizi di espropriazione.

Art. 28.

Oltre i diritti per le notificazioni del titolo esecutivo, di cui nella sezione precedente, saranno dovuti quelli contemplati negli articoli che seguono.

(È approvato).

Art. 29.

Per la compilazione del precetto immobiliare L. 10
Lo stesso diritto compete per il precetto per la vendita delle navi.

(È approvato).

Art. 30.

Per la trascrizione del precetto . . . L. 5.

(È approvato).

Art. 31.

Per il ricorso al presidente del tribunale per la nomina di un perito per la stima dei beni da subastarsi L. 3

(È approvato).

Art. 32.

Per l'inserzione nel giornale degli annunci giudiziari dell'estratto dell'istanza per la stima L. 3

(È approvato).

Art. 33.

Per l'atto di offerta di qualunque creditore iscritto per i beni da subastarsi prima della nomina del perito, da sottoscrivere dal procuratore L. 5

(È approvato).

Art. 34.

Per eseguire il deposito nella cancelleria, insieme al mandato, dei titoli e documenti enunciati nell'atto di citazione, per promuovere la vendita L. 3

(È approvato).

Art. 35.

Per ottenere dal presidente l'ordinanza con la quale si stabilisce l'udienza per l'incanto L. 5.

(È approvato).

Art. 36.

Per curare la notificazione della sentenza di spropriazione e la prescritta annotazione della medesima in margine della trascrizione del precetto L. 5

(È approvato).

Art. 37.

Per far eseguire la stampa del bando, le notificazioni, pubblicazioni ed affissioni comprese le indicazioni da darsi agli uscieri a termine dell'articolo 235 del regolamento, ed il deposito degli esemplari del giornale e del certificato delle ipoteche di cui nell'articolo 669 del Codice di procedura civile L. 10

(È approvato).

Art. 38.

Per l'autentica delle copie del bando stampato e per ciascuna di esse L. 0.50

(È approvato).

Art. 39.

Per l'inserzione dell'estratto del bando nel giornale degli annunci giudiziari . L. 5.

(È approvato).

Art. 40.

Per eseguire nella cancelleria il deposito di cui negli articoli 672 e 677 del codice di procedura civile L. 3

(È approvato).

Art. 41.

Per assistere all'incanto a nome del creditore istante, qualunque sia il prezzo dello stabile venduto L. 10

(È approvato).

Art. 42.

Per offrire all'incanto per conto del creditore istante o di altra persona dichiarata o da dichiararsi, se lo stabile venduto non eccede le lire 1000 L. 10
sino a lire 3000 » 20
sino a lire 10,000 » 30
per ogni maggiore somma il diritto non potrà essere superiore a L. 40

(È approvato).

Art. 43.

Per la dichiarazione della persona per conto della quale fu fatto l'acquisto . L. 5.

(È approvato).

Art. 44.

Per l'aumento del sesto sul prezzo della vendita con costituzione di procuratore L. 5
I diritti, di cui ai tre numeri precedenti, non possono essere ammessi in ripetizione che a carico delle persone rappresentate.

(È approvato).

Art. 45.

Per depositare nella cancelleria i titoli comprovanti l'adempimento delle condizioni della vendita L. 3

(È approvato).

Art. 46.

Per la notificazione al procuratore del creditore della dichiarazione d'aver appellato o voler appellare da sentenza in causa di separazione di beni immobili . . L. 3

(È approvato).

Art. 47.

Per ogni domanda di collocazione sul prezzo della vendita coi documenti giustificativi L. 10

(È approvato).

Art. 48.

Per esaminare nella cancelleria le domande ed i documenti prodotti . . L. 5
fino a dieci domande; con l'aumento di L. 1
per ogni altra, oltre il numero di dieci.

(È approvato).

Art. 49.

Per esaminare lo stato di graduazione proporre le osservazioni, eccezioni ed istanze nell'interesse dei loro clienti e produrre nuovi documenti. L. 10

(È approvato).

Art. 50.

Per comparire davanti il giudice delegato e quando la discussione non sia stata protratta oltre le ore due L. 10

Per il maggior tempo impiegato si esigerà il diritto di vacanza.

Il giudice delegato dovrà in margine del processo verbale notare il tempo impiegato; in difetto non si potrà eccedere il diritto sovra fissato.

(È approvato).

Art. 51.

Per la notificazione, che il creditore comparso dopo lo stato di graduazione debba fare agli interessati affinchè possano contraddire alla sua domanda. L. 3

(È approvato).

Art. 52.

Per assistere all'udienza per l'omologazione dello stato di graduazione

se non vi sono contestazioni . L. 5

se vi sono contestazioni. . . » L. 10

(È approvato).

Art. 53.

Per compilare il progetto di distribuzione del prezzo nelle esecuzioni immobiliari, quando si faccia d'accordo fra le parti

se il prezzo da distribuire non superi le lire 500 L. 10

se superi le lire 500 ma non le lire 1,000 » L. 20

se superi le lire 1,000 ma non le lire 5,000 L. 30

se superi le lire 5,000 L. 40

In tali casi sarà dovuto ai procuratori di ciascuno dei creditori concorrenti l'onorario di L. 10

(È approvato).

Art. 54.

Per ottenere dal giudice delegato la no-

mina di un perito onde procedere alla liquidazione del credito delle parti, . . . L. 5.

(È approvato).

Art. 55.

Per la disamina della liquidazione depositata dal perito nella cancelleria. . L. 5

(È approvato).

Art. 56.

Per ottenere dal cancelliere la nota di collocazione nel caso di liquidazione d'accordo delle parti, ovvero nel caso non siavi reclamo contro la liquidazione del perito. L. 3

(È approvato).

Art. 57.

Per ottenere dal giudice delegato la cancellazione delle iscrizioni delle ipoteche relative ai crediti estinti, la riduzione dell'ipoteca legale iscritta a favore della massa dei creditori e la cancellazione delle iscrizioni dei debitori decaduti e di quelli non collocati in grado utile, è dovuto un diritto complessivo di. L. 10

(È approvato).

Art. 58.

Per l'istanza del compratore diretta ad ottenere dal tribunale che il prezzo della vendita sia pagato ai creditori privilegiati o ipotecari evidentemente anteriori e certi L. 5.

Pari diritto sarà dovuto per consimile istanza, fatta da qualunque interessato, per ottenere il detto provvedimento dallo stesso tribunale.

(È approvato).

TITOLO V.

Giudizi arbitrali.

Art. 59.

Nelle controversie innanzi gli arbitri saranno dovuti ai procuratori per gli atti, che abbiano luogo, gli stessi onorari stabiliti nei titoli precedenti secondo la competenza per ragione di valore.

(È approvato).

TITOLO VI.

Procedimenti di volontaria giurisdizione.

Art. 60.

Nelle materie da trattarsi in Camera di consiglio è dovuto al procuratore dal proprio cliente l'onorario di L. 40 per tutta l'opera occorrente dalla compilazione del ricorso fino al ritiro della copia pel provvedimento definitivo.

(È approvato).

TITOLO VII.

Onorarii per atti stragiudiziali.

Art. 61.

Oltre il rimborso delle spese effettive giustificate, saranno dovute ai procuratori dai propri clienti gli onorari stabiliti negli articoli seguenti.

(È approvato).

Art. 62.

Per ogni consultazione o conferenza col cliente in corso di causa, diversa da quelle previste dall'articolo 12, ovvero su affari stragiudiziali, esclusi i brevi colloqui per semplici informazioni L. 5

Se la conferenza avrà ecceduto il tempo di un'ora, per ogni altra ora di più . . . L. 5

(È approvato).

Art. 63.

Per far bollare, registrare o legalizzare un documento qualsiasi, o contemporaneamente più documenti relativi allo stesso affare, compresa, qualora occorra, la compilazione della denuncia del contratto verbale L. 2. 50

Se i documenti provengono dall'estero, o debbono essere spediti all'estero. . . L. 5

(È approvato).

Art. 64.

Per estrarre, sulle indicazioni della parte, documenti da archivi od uffici pubblici o notarili L. 5

Qualora, per mancanza di esatte indicazioni, occorra una ricerca di oltre un'ora L. 10

(È approvato).

Art. 65.

Per visione o studio di documenti presso detti archivi od uffici L. 5

Se per tale studio occorran più di due ore, per ogni ora di più L. 2. 50

(È approvato).

Art. 66.

Per attendere ed assistere ad atti di esecuzione, di rilascio d'immobili, di sequestro e simili L. 10

Se occorran più di due ore, per ogni ora di più L. 5

(È approvato).

Art. 67.

Per eseguire il deposito del decimo e delle spese, e ritirarlo, ove ne sia il caso . . L. 5

(È approvato).

Art. 68.

Per offrire agl'incanti, qualunque sia il numero dei lotti, l'onorario di vacanza in ragione di L. 8 per ogni due ore, dedotto, qualora l'offerta si faccia dal procuratore della parte istante, il diritto di assistenza agl'incanti, di cui nell'articolo 41.

Quest'onorario sarà raddoppiato quando l'offerta, qualunque sia il numero dei lotti superi le lire 50 mila.

(È approvato).

Art. 69.

Per la dichiarazione della persona per conto della quale fu fatto l'acquisto, compreso, ove occorra, il deposito del mandato speciale L. 5

(È approvato).

Art. 70.

Per l'aumento del sesto sul prezzo della vendita L. 5

(È approvato).

Art. 71.

Per ottenere e ritirare dalla cancelleria i mandati di pagamento L. 5

(È approvato).

Art. 72.

Per ottenere dal giudice delegato l'ordinanza di cancellazione d'iscrizioni ipotecarie

e trascrizioni, o di riduzione della ipoteca a favore della massa dei creditori, qualunque sia il numero dei provvedimenti all'uopo emessi L. 10
se il numero delle iscrizioni o trascrizioni da cancellarsi non sia superiore a cinque. Per ogni altra cancellazione d'iscrizione . . . L. 2
(È approvato).

Art. 73.

Per la compilazione e la presentazione o l'invio di una domanda di cancellazione di iscrizioni ipotecarie L. 2. 50
(È approvato).

Art. 74.

Per la compilazione di note ipotecarie, compresa la presentazione o l'invio di esse al conservatore delle ipoteche L. 10
(È approvato).

Art. 75.

Per compilare e far pubblicare una inserzione nel giornale ufficiale o degli annunci giudiziarii L. 5.
(È approvato).

Art. 76.

Per la compilazione di un atto qualunque stragiudiziale di protesta, jiffida, licenza e simili, compresa la richiesta di notificazione dell'atto stesso L. 5
(È approvato).

Art. 77.

Per compilare una denuncia di successione ed attendere alla liquidazione della relativa tassa, l'onorario di vacanza indicato nell'articolo 86.

Se il valore dell'attivo ereditario netto superi le lire 100 mila, l'onorario di vacanza sarà raddoppiato.

(È approvato).

Art. 78.

Per assistenza ad atti di notorietà, di accettazione o rinuncia di eredità, di presentazione di un testamento e simili, nonchè a stipulazione di contratti, ad operazioni di divisione stragiudiziale e d'inventario, ad opposizioni e remozioni di sigilli, a perizie stragiudiziali e simili L. 10

Se l'assistenza si sia protratta oltre due ore, per ogni ora successiva L. 5

(È approvato).

Art. 79.

Per curare la semplice notificazione di atti trasmessi da altre città, compreso il relativo ritiro e rinvio L. 5

(È approvato).

Art. 80.

Per compilare e presentare una dichiarazione di credito nella procedura di fallimento L. 5

(È approvato).

Art. 81.

Per assistere alle assemblee dei creditori L. 8.

Se l'assemblea si protrae oltre due ore, per ogni ora successiva. L. 4

(È approvato).

Art. 82.

Per ottenere l'ordinanza di rilascio di una seconda copia in forma esecutiva, compresa la compilazione della relativa citazione e la richiesta di notificazione della medesima, nonchè l'assistenza all'udienza innanzi al Presidente L. 10

Questo diritto sarà di L. 5 pel procuratore che comparisca a nome della parte citata per aderire alla domanda o per contraddirvi.

(È approvato).

Art. 83.

Per corrispondenza col proprio cliente relativamente ad affari stragiudiziali L. 1,50 per ogni lettera scritta dal procuratore, oltre il diritto di consultazione di cui nell'articolo 61, qualora l'importanza della lettera lo esiga.

(È approvato).

TITOLO VIII.

Vacazioni e diritti di copia.

Art. 84.

Le vacanze dei procuratori sono di ore due, ed il diritto per ognuna di esse è innanzi ai pretori di L. 2
e di L. 5
innanzi ai Tribunali ed alle Corti d'Appello.

Il diritto di vacanza è dovuto dalla parte condannata alle spese:

a) per l'assistenza agli esami davanti un giudice delegato comprensivamente alla proposta delle eccezioni di sospetto contro ai testimoni, alle deduzioni intese a provarli, agli interrogatori presentati al giudice esaminante, e generalmente a tutto ciò che debba riferirsi al verbale dell'esame, ed ai giuramenti;

b) per l'intervento agli accessi giudiziari;

c) per l'assistenza ai verbali relativi alla discussione di conti, alla verifica delle scritture ed all'istruzione per la falsità dei documenti, eccettuati gli atti specialmente contemplati nei precedenti titoli, e per l'assistenza ad ogni operazione di perizia, purchè questa segua alla presenza del giudice delegato.

Se non havvi la presenza del giudice, il diritto di vacanza non è ammesso in tassa a carico della parte condannata.

d) per l'assistenza alle operazioni del notaio commesso per la divisione;

e) per la discussione dello stato di graduazione davanti al giudice delegato, oltre le prime due ore per le quali è stabilito lo onorario indicato nell'articolo;

f) per concertare, d'accordo con le parti o dei loro rappresentanti, la liquidazione dei rispettivi crediti davanti al giudice delegato;

g) per la formazione del progetto di liquidazione dei singoli crediti a presentarsi nel congresso avanti il giudice, potrà da questo, sul conforme avviso degli intervenuti, essere ammessa una tassa da lire 5 a lire 20 a favore del procuratore dell'istante, ed in caso di contestazione sarà fissata dal Tribunale, con che però non si eccedano le lire 25.

(È approvato).

Art. 85.

Non potranno essere ammesse più di quattro vacanze al giorno.

Il diritto di vacanza non si divide che per metà, e, trascorsa l'ora, si esige il dritto per intero.

Gli atti e verbali per i quali siano dovute le vacanze dovranno indicare le ore

dell'apertura e della chiusura di essi. Diversamente sarà dovuta una sola vacanza.

(È approvato).

Art. 86.

Per la scritturazione degli originali e delle copie delle comparse, nonchè di qualsiasi altra copia da comunicarsi o notificarsi saranno dovuti centesimi trenta (30) per ogni pagina di scrittura, osservato il disposto dell'articolo 1 della legge 10 aprile 1892, n. 191 e le altre disposizioni concernenti gli atti e le copie giudiziarie.

Nel caso di stampa di comparse conclusionali con le relative aggiunte o postille, di relazioni di perizia, verbali di prova ed altri documenti della causa, non è dovuto alcun rimborso di spesa, ma il diritto di scritturazione è raddoppiato, e compete anche per le copie distribuite ai magistrati che hanno preso parte alla decisione della causa.

Tali maggiori diritti non sono però ripetibili, qualora non sia stata comunicata una copia degli atti stampati alla parte avversa, per mezzo della cancelleria, nel momento stesso in cui se n'è fatta la comunicazione ai magistrati.

(È approvato).

Art. 87.

Quando le copie delle citazioni o di altri atti siano fatte dai procuratori innanzi ai Tribunali e alle Corti, competerà ad essi per due terzi ed all'usciera per l'altro terzo il diritto di copia di centesimi trenta.

(È approvato).

TITOLO IX.

Giudizii penali.

Art. 88.

Nei giudizi penali al procuratore, che rappresenta la parte civile, sono dovuti gli onorari stabiliti per gli atti analoghi in materia civile, e, qualora la causa duri più di una udienza, egli avrà dritto per le udienze successive alle vacanze rispettivamente stabilite dall'articolo 85 per i giudizi innanzi i tribunali e le Corti d'appello.

Ai procuratori, che nelle cause penali compiano ufficio di avvocato, saranno dovuti sol-

tanto gli onorari che spetterebbero a quest'ultimo.

Nei giudizi penali innanzi ai pretori l'onorario sarà da questi determinato. Non potrà però essere superiore alle lire 40.

(È approvato).

Presidente. L'articolo 9 sarebbe concordato fra il Ministero, la Commissione ed il proponente onorevole Cuzzi in questo modo: « Le disposizioni della presente legge non si applicano al coniuge e ai parenti in linea retta, al fratello ed a coloro che, nei giudizi innanzi i pretori, compaiano in qualità di amministratori o di agenti, in virtù di un mandato generale per tutti gli affari del mandante ri-

lasciato per atto pubblico, di data anterior di tre mesi almeno all'inizio del giudizio. »

Metto a partito questo articolo, così concordato fra Ministero e Commissione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 12.5.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'Ufficio di Revisione.

Roma, 1901. — Tip. della Camera dei Deputati.

